

Bozza di CONVENZIONE DI CONCESSIONE DI SERVIZI

Oggetto: COMUNE DI COMANO TERME - PONTE ARCHE
CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA
RETE ALIMENTATA A GNL; DISTRIBUZIONE E FORNITURA GAS
NATURALE

L'anno....., il mese....., il giorno....., in....., tra

Il Comune di Comano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig....., con
sede in Comano Terme (TN) via G. Prati n. 1, di seguito denominata "Concedente"


e

".....", con sede in via, numero a (...), in
persona del legale rappresentante, munito dei poteri necessari, Sig.....di seguito
denominato "Concessionario"

Congiuntamente Concedente e Concessionario (le "Parti")

PREMESSO CHE

- in data è stata presentata al Comune di Comano Terme, da parte di [il
"Proponente"] una proposta, ai sensi dell'art. 28 della l.p. n. 2 del 2016, per l'affidamento in
finanza di progetto della concessione di progettazione e realizzazione della rete di distribuzione
gas naturale, alimentata a GNL, non collegata alla rete Nazionale, e della gestione del relativo
servizio pubblico di distribuzione e fornitura;
- l'Ente concedente ha positivamente valutato la proposta con....., e ha, quindi, provveduto, con
delibera n. del, all'adozione nell'ambito del proprio programma, dello studio di fattibilità
presentato dal Proponente, ritenuto di pubblico interesse, e all'approvazione, a tutti gli effetti, di
tutti gli atti e documenti costituenti la proposta, compreso, in particolare, il piano economico
finanziario (il "PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-
finanziario dell'operazione;
- la valutazione positiva della proposta è motivata specificamente in considerazione della
riconosciuta natura di servizio pubblico alla distribuzione del gas naturale nel territorio
comunale, sia per l'assenza della rete nazionale, sia per preminenti ragioni ambientali;
- che la proposta è altresì conveniente per i costi energetici degli immobili pubblici,
prevedendosi una tariffazione agevolata;
- ai fini della scelta del Concessionario, il Comune di Comano Terme ha indetto gara pubblica,
con relativo bando ovvero avviso;
- hanno partecipato alla predetta gara i seguenti concorrenti:
[oppure] che nessuno ha presentato offerta;
- in esito alle operazioni di valutazione delle offerte pervenute, la commissione aggiudicatrice ha
individuato quale economicamente più vantaggiosa quella presentata da, assegnando un
punteggio pari a
- [oppure] vista l'assenza di offerte, la commissione aggiudicatrice ha individuato quale
economicamente più vantaggiosa quella presentata dal Promotore;



- [eventualmente] il Promotore ha esercitato il proprio diritto di prelazione, adeguando la propria proposta all'offerta che ha ottenuto il maggiore punteggio in fase di gara;

- il Comune di Comano Terme, con deliberazione n. del....., ha individuato nella compagine, l'operatore economico cui affidare la concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e gestione della rete di gas naturale e del relativo servizio pubblico di distribuzione e fornitura;

- gli elementi posti a base del PEF di cui all'offerta aggiudicataria, e ivi espressamente richiamati, ossia:

- la durata della Concessione;
- la possibilità di realizzazione integrale degli impianti e della rete secondo il progetto aggiudicato;
- la disponibilità delle aree pubbliche per la realizzazione degli impianti e della rete;
- la possibilità di estensione di rete alle condizioni contrattuali stabilite dall'art. 16;
- allacciamento, distribuzione e fornitura alle Utenze pubbliche secondo la tariffazione agevolata

costituiscono i presupposti e le condizioni di base del PEF che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti;

- nel caso in cui, in fase di esecuzione della presente convenzione (la "Convenzione"), tali presupposti dovessero variare in misura tale da compromettere l'equilibrio del PEF allegato alla Convenzione (TIR e DSCR), si procederà alla revisione del PEF medesimo al fine di ripristinarne l'equilibrio economico-finanziario;

- si provvede alla revisione del PEF e alla modifica della Concessione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio e/o la proroga del termine di scadenza, anche quando:

- il Concedente apporta variazioni ai presupposti e condizioni di base del PEF;
- intervengono norme legislative e/o regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, in particolare se l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ("AEEGSI") stabilisce nuove tariffe o nuovi meccanismi o condizioni;
- intervengono eventi di forza maggiore ovvero altri eventi non imputabili al Concessionario che, determinando una modifica dell'equilibrio del PEF o comunque incidendo sull'equilibrio del PEF, comportano la sua necessaria revisione;

- in mancanza della predetta revisione, il Concessionario può recedere dal contratto;

- gli indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, così come la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi, sono recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicata,

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

INDICE

Art. 1 Validità delle premesse e degli allegati

Art. 2 Oggetto della Concessione


Art. 3 Gas da distribuire



Art. 4 Fornitura di gas agli Utenti
Art. 5 Tariffe di distribuzione
Art. 6 Durata della concessione
Art. 7 Continuità del servizio
Art. 8 Corrispettivo
Art. 9 Obblighi del Concedente
Art. 10 Vigilanza e controllo da parte del concedente
Art. 11 Responsabilità del Concedente
Art. 12 Obblighi a carico del Concessionario
Art. 13 Progettazione rete
Art. 14 Realizzazione
Art. 15 Programma dei lavori
Art. 16 Estensione futura rete
Art. 17 Allacciamento delle utenze
Art. 18 Responsabilità e rappresentanza del Concessionario
Art. 19 Penali a carico del Concessionario per l'esecuzione del servizio
Art. 20 Penali a carico del Concessionario per inadempimenti in corso di progettazione
Art. 21 Equilibrio economico e finanziario – Fonti finanziarie - Rischi trasferiti
Art. 22 Condizioni alla scadenza
Art. 23 Garanzie e assicurazioni
Art. 24 Penali
Art. 25 Risoluzione della Convenzione
Art. 26 Revoca per motivi di pubblico interesse e inadempimento del Concedente
Art. 27 Spese contrattuali
Art. 28 Divieto di sub-concessione e di cessione
Art. 29 Obbligo di collaborazione
Art. 30 Trattamento dei dati personali
Art. 31 Tracciabilità finanziaria
Art. 32 Norme applicabili
Art. 33 Clausola finale

Art. 1 Validità delle premesse e degli allegati

1. Formano parte integrante e sostanziale della Convenzione e hanno valore di patto: le premesse, gli allegati e i documenti richiamati, anche ove non materialmente allegati, che devono qui interndersi integralmente riscritti.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione i documenti approvati e impiegati ai fini dell'espletamento e aggiudicazione della gara, *id est* lo **Studio di fattibilità**, il **Progetto tecnico**, la **Bozza di convenzione**, il **Piano Economico-Finanziario asseverato**, il progetto di esecuzione e di gestione del servizio (il "**Piano di Gestione**") e tutti i documenti tecnici afferenti agli stessi e approvati dal Concedente, a seguito dell'aggiudicazione, con l'insieme di tutte le dichiarazioni e la documentazione fornite in sede di gara ed ogni altro documento riguardante la gara [i "Documenti"].



3. Formano parte integrante e sostanziale della Convenzione e hanno valore di patto i presupposti e le condizioni di base esposti in premessa, determinati l'equilibrio economico-finanziario recato dal PEF, ossia:

- la durata della Concessione;
- la possibilità di realizzazione integrale degli impianti e della rete secondo il progetto aggiudicato;
- la disponibilità delle aree pubbliche per la realizzazione degli impianti e della rete;
- la possibilità di estensione di rete alle condizioni contrattuali stabilite dall'art. 16;
- allacciamento, distribuzione e fornitura alle Utenze pubbliche secondo la tariffazione agevolata.

Nel caso in cui, in fase di esecuzione della presente convenzione (la "Convenzione"), tali presupposti dovessero variare in misura tale da compromettere l'equilibrio del PEF allegato alla Convenzione, si procederà alla revisione del PEF medesimo al fine di ripristinarne l'equilibrio economico-finanziario.


4. Le variazioni apportate dal Concedente a detti presupposti o condizioni di base (a), norme legislative e/o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari, in particolare le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ("AEEGSI") relative a nuove tariffe, nuovi meccanismi o condizioni (b), gli eventi di forza maggiore e gli altri fatti non imputabili al Concessionario (c), quando determinano una modifica dell'equilibrio del PEF o comunque incidono sull'equilibrio del PEF, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la modifica della Concessione o la proroga del termine di scadenza. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dal contratto.

Art. 2 Oggetto della Concessione

1. L'ente Concedente Comune di Comano Terme concede a - Concessionario - il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale mediante rete alimentata a GNL, isolata, non collegata alla rete Nazionale, per uso domestico, industriale, artigianale, commerciale nelle applicazioni termiche e tecnologiche proprie del gas liquido e, conseguentemente la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle relative opere e rete.

2. Le risorse economiche per la realizzazione della rete e la sua gestione sono a carico del Concessionario, come dettagliatamente previsto nel PEF e nel Progetto tecnico. Rientrano tra i costi del Concessionario i costi di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere, impianti e rete, come previsto dall'Offerta aggiudicata.

3. Il Concessionario è altresì tenuto a partecipare parzialmente con sue risorse, per l'importo di € 43.000,00 (quarantatremila), ai costi sostenuti dalla P.A. per l'acquisto dell'area di stoccaggio. Il giorno di consegna delle aree - come previsto dal successivo art. 9, comma 4 - il Concessionario versa al Concedente la quota una tantum di € 22.300,00 (ventiduemilatrecento euro). Il restante è versato dal Concessionario con successive nove quote annuali di importo pari a € 2.300,00 (duemilatrecento euro). La prima quota annuale avrà scadenza un anno dopo il versamento della quota una tantum e così per i successivi anni. Le quote annuali sono soggette a rivalutazione annua ISTAT nella misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.



4. La Concessione attribuisce al Concessionario il diritto di esclusiva di fornitura del gas naturale all'Utenza privata e all'Utenza pubblica e ciò mediante le tubazioni di progetto (rete) nel territorio della Località Ponte Arche del Comune di Comano Terme. Il diritto di esclusiva è riconosciuto fin d'ora anche rispetto alle eventuali estensioni previste dal successivo art. 16.

5. Per le Utenze pubbliche, dalla messa in funzione della gestione, il Concedente deve allacciarsi alla rete entro i tempi previsti dal PEF.

Art. 3 Gas da distribuire

1. Il Concessionario si impegna a distribuire ad orario continuo, eccezion fatta per cause di forza maggiore, gas naturale il cui potere calorifico sarà pari a 10.332 Kcal/Nmc.;

2. La pressione di distribuzione del gas, misurata lungo la rete stradale, dovrà essere comunque tale da evitare pericolo dello stacco o ritorno di fiamma in apparecchi conformi alle norme UNI_CIG per il gas distribuito.

Art. 4 Fornitura di gas agli Utenti

1. Durante il periodo di distribuzione di gas naturale, i rapporti che intercorrono fra il Concessionario e l'Utenza saranno disciplinati da un "Regolamento per la fornitura del gas" che dovrà essere predisposto dal Concessionario ed approvato dal Concedente.

2. Detto "Regolamento" potrà essere aggiornato dal Concessionario in accordo con il Concedente nel corso della Concessione per tener conto di nuove eventuali situazioni legate a nuove esigenze dell'Utenza.

3. La fornitura del gas sarà fatta a misura ed i contatori, preventivamente sottoposti alla verifica governativa, saranno del calibro che il Concessionario riterrà adeguato alle singole forniture.

Art. 5 Tariffe

1. Le tariffe di distribuzione e fornitura del gas all'Utenza privata sono stabilite, durante tutto il periodo di gestione della Concessione, dalle specifiche disposizioni dettate dall'AEEGSI, integrate, ove ammesso, dalle previsioni del PEF e dal Piano di gestione.

2. All'Utenza pubblica le tariffe di distribuzione a metro cubo, durante tutto il periodo di gestione della Concessione, sono ridotte del % rispetto alle tariffe di distribuzione a metro cubo previste per l'Utenza privata di cui al comma che precede; all'Utenza pubblica non è richiesto il contributo di allacciamento.

3. Per Utenza pubblica è da intendersi l'utenza degli immobili del Comune e l'utenza degli immobili di enti pubblici comunali, di Società pubbliche, di organismi o altri soggetti ai quali il Comune partecipi ovvero in ogni modo contribuisca economicamente, quali le Terme di Comano, il Grand Hotel. Dalla messa in funzione della gestione, il Concedente si impegna a richiedere al Concessionario l'allacciamento gratuito delle Utenze pubbliche alla rete entro i tempi previsti dal PEF.

Art. 6 Durata della Concessione

1. La Concessione avrà durata di anni, con decorrenza dalla data di entrata in esercizio totale degli impianti, coincidente con la data di chiusura del collaudo amministrativo della realizzazione della rete. L'eventuale avvio parziale degli impianti non costituirà pertanto decorrenza del predetto termine.



2. In caso di interruzione del servizio dovuto a cause di forza maggiore (quali, ad esempio, eventi eccezionali come calamità naturali, guerre, sommosse e così via), la durata della Concessione sarà prorogata automaticamente per il periodo corrispondente all'interruzione; di questa, ogni qualvolta si verificasse, il Concessionario dovrà dare comunicazione al Concedente.

Art. 7 Continuità del servizio

Per garantire l'ordinato svolgimento e la continuità del servizio alla sua scadenza, sino all'intervento del gestore subentrante, il Concessionario, su richiesta del Concedente dovrà proseguire il servizio stesso.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente, attraverso il diritto di esclusiva della distribuzione e fornitura del gas, la rete e gli impianti nel territorio della Località di Ponte Arche del Comune di Comano Terme, con acquisizione delle tariffe di distribuzione e di fornitura e di ogni altra utilità suscettibile di sfruttamento economico che possa derivare dal Servizio. Al Concessionario spettano, in ogni caso, i premi, i contributi pubblici o privati, o altre incentivazioni legati al Servizio, anche quelli che dovessero intervenire nel corso della durata della Concessione.

Art. 9 Obblighi del Concedente

1. Dalla messa in funzione della gestione, il Concedente si impegna a richiedere al Concessionario l'allacciamento gratuito delle Utenze pubbliche alla rete entro i tempi previsti dal PEF.
2. Il suolo ed il sottosuolo pubblico di proprietà del Concedente, necessari per la posa, il mantenimento delle opere e le canalizzazioni per l'espletamento del Servizio (rete), sono concessi in comodato gratuito dal Concedente al Concessionario per tutto il periodo di gestione del Servizio. Pertanto non verrà corrisposta alcuna tassa o canone, presenti e futuri, di occupazione del suolo e sottosuolo comunale da parte del Concessionario, ivi comprese anche le aree occorrenti per la realizzazione delle opere e impianti di stoccaggio.
3. Resta a carico del Concedente l'individuazione e l'acquisizione delle aree private necessarie per la realizzazione delle reti e degli impianti, fatto salvo l'obbligo del Concessionario di partecipare parzialmente con sue risorse, per l'importo di € 43.000,00 (quarantatremila), ai costi sostenuti per l'acquisto dell'area di stoccaggio.
4. Il Concedente, entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione della Convenzione immette il Concessionario nella disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, impianti e della rete, così come descritte nei Documenti tecnici.
5. Nel giorno di consegna delle aree, il Concessionario provvede al pagamento della quota una tantum di € 22.300,00. Il Concedente si impegna ad affidare al Concessionario le aree individuate nel progetto, libere da ogni peso ed onere, ipoteche, pegni e diritti di terzi, vincoli o altre restrizioni di qualsivoglia natura, tali da impedirne, o limitarne, l'uso al quale sono destinate in forza della Convenzione: ciò anche al fine di favorire la realizzazione delle opere e impianti da parte del Concessionario entro i termini previsti.
6. Il Concedente, nell'esercizio del proprio dovere-potere di vigilanza, si impegna a non interferire nell'esecuzione dei lavori e sulla gestione degli Impianti ad opera del Concessionario.



Le Parti collaboreranno in buona fede al fine di consentire il corretto svolgimento della suddetta funzione di vigilanza.

7. Salvo eventuali incompatibilità da accertare di volta in volta, il Concedente si impegna, altresì, a:

a) espletare ed eseguire tutte le attività necessarie e utili al conseguimento dell'oggetto della Convenzione. In particolare, verificata la conformità e la congruità di quanto proposto dal Concessionario, nei limiti della propria competenza, il Concedente si impegna a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi e a conseguire tutte le autorizzazioni e/o licenze indispensabili sia alla realizzazione delle opere, sia allo svolgimento del Servizio ;

b) dare corso ai procedimenti amministrativi e ad assumere gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione della Concessione e al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della stessa, ivi compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il rilascio di autorizzazioni e licenze d'uso, il rilascio delle autorizzazioni sindacali all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per l'adozione di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla-osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di diversi interessi pubblici. Fermo restando l'obbligo del Concessionario di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla-osta, le licenze e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere, nonché per il regolare avvio ed esecuzione della Concessione, il Concedente assume l'impegno di fornire la massima collaborazione per l'espletamento di detti procedimenti. Sono a carico del Concedente tutti gli adempimenti e gli oneri relativi all'adozione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici, necessari per la progettazione, la costruzione e la gestione degli Impianti.

Art. 10 Vigilanza e controllo da parte del Concedente

1. Il Concedente si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla presente Convenzione, che il gas distribuito corrisponda alle caratteristiche previste dal precedente art. 3; che le tariffe di vendita del gas praticate dal Concessionario alle Utenze siano quelle fissate in base all'art. 5 e che il servizio sia svolto in conformità alle direttive e deliberazioni dell'AEEGSI. Il Concessionario dovrà, pertanto, prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Concedente dovessero compiere per l'esercizio di tale controllo.

2. Il controllo dei requisiti del gas sarà fatto mediante il prelievo di campioni del gas erogato in rete. L'accertamento del potere calorifico del campione sarà eseguito, in contraddittorio tra le parti da un apposito Ente o Istituto Universitario specializzato, a tale scopo incaricato di comune accordo dalle Parti stesse. Detto Ente provvederà ad inviare un esperto che sceglierà opportunamente i punti di campionamento e effettuerà direttamente il prelievo dei campioni in modo che questi rappresentino il valore effettivo del potere calorifico del gas erogato.

3. I controlli saranno fatti per iniziativa del Concedente nei giorni e nelle ore che saranno scelte dal medesimo. Il Concessionario verrà preavvisato con l'anticipo necessario, per inviare un proprio rappresentante locale al fine di assistere alle operazioni di campionamento.

Nel caso di mancato intervento del rappresentante del Concessionario, debitamente preavvisato, i prelievi effettuati dall'Esperto di cui sopra saranno ritenuti validi. Il risultato del controllo sarà fatto constatare mediante apposito verbale. Le spese dei controlli saranno a carico del Concessionario solo in caso di risultato negativo.



4. Il collaudo delle opere, degli impianti e della rete avviene anche in corso d'opera secondo quanto previsto dalla vigente disciplina provinciale. La commissione di collaudo è nominata dal Concedente, e deve completare le operazioni, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo, entro il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori. Le spese di collaudo sono a carico del Concessionario.

Art. 11 Responsabilità del Concedente

1. Al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas, il Concedente assumerà presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualunque modo suolo e sottosuolo stradale.

2. Gli spostamenti delle condutture del gas realizzate per esigenze del Concedente saranno attuati con oneri a carico del Concedente stesso.

3. Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, in prossimità delle reti gas, il Concedente, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:

- a) di assumere presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare i lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
- b) di preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì sulla loro natura;
- c) di segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni e risarcirli.

Art. 12 Obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti attività:

- a) progettazione delle Opere, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- b) realizzazione delle opere e apprestamento degli impianti, in conformità alle norme in materia di sicurezza ed ambiente, sopportandone i conseguenti oneri, la direzione lavori, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e relativa contabilizzazione, assistenza ai collaudi tecnico amministrativi, statici funzionali dell'opera;
- c) manutenzione, ordinaria e straordinaria e custodia degli impianti;
- d) conduzione tecnica e funzionale degli impianti, comprensiva degli adempimenti ad ogni obbligo di legge in conformità con la Concessione;
- e) allacciamento gratuito delle Utenze pubbliche;
- f) costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui al successivo art. 23.

2. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri connessi alla progettazione, costruzione e gestione delle Opere oggetto della Convenzione e l'acquisizione dei pareri e nulla osta previsti per legge, salvo i casi in cui siano necessari e/o opportuni l'intervento e/o la collaborazione del Concedente. A tal fine, il Concessionario si impegna a richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta, le licenze e quanto altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione sia delle opere, sia del Servizio, ed eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere imputati a quest'ultimo, solo nel caso in cui ne sia dimostrata la grave negligenza o la grave imperizia nell'attivare i relativi procedimenti, ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge.



3. Il Concessionario, le imprese ad esso collegate, o controllate, e chiunque sia coinvolto nell'esecuzione delle opere, o nella gestione del Servizio, è tenuto al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci lavoratori, nonché all'adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

4. Il Concessionario avrà esclusivamente l'obbligo di preavvisare il Concedente almeno tre giorni lavorativi liberi prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, fatti salvi i casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di fughe nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al Concedente. Considerata la natura essenziale del servizio e la destinazione pubblica, il Concedente autorizza sin da ora il Concessionario ad eseguire qualsiasi lavoro su sede stradale o suolo pubblico, senza necessità che quest'ultimo richieda ulteriori permessi o autorizzazioni.

5. Tenuto conto delle caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, il Concessionario, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad esso competono totalmente, si impegna a:

- a) prestare servizio ininterrotto di reperibilità di personale specializzato, nell'arco delle 24 ore sia in giornata feriali che festiva;
- b) impiegare mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità;
- c) provvedere al controllo sistematico, periodico e programmato di tutta la rete con attrezzature specifiche delle apparecchiature di riduzione, nonché al controllo alla regolazione ed al costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica ed alla verifica dell'isolamento delle condotte stradali se previsto.

Art. 13 Progettazione rete

1. I progetti delle Opere, ossia il preliminare, il definitivo ed esecutivo, devono essere redatti secondo il Regolamento provinciale, in conformità ai Documenti.

2. I progetti devono essere redatti in ossequio alle seguenti tempistiche:

il progetto preliminare, entro..... giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna dell'area;

il progetto definitivo, entro..... giorni, naturali e consecutivi, dall'approvazione del progetto preliminare;

il progetto esecutivo, entro..... giorni, naturali e consecutivi, dall'approvazione del progetto definitivo.

3. L'attività di verifica dei progetti sarà condotta secondo il Regolamento provinciale.

4. Il Concedente potrà impartire disposizioni per la progettazione tali da non alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative ed economico-gestionali essenziali definite nei Documenti allegati all'offerta.

5. I progetti devono essere predisposti nel pieno rispetto di tutte le normative del settore, anche ove sopravvenute. I progetti devono essere completi degli elaborati previsti dalla vigente normativa e corredati da tutti gli assenti, autorizzazioni, visti, nulla-osta di competenza di ogni altro organo, ente od autorità amministrativa.

6. La procedura di valutazione da parte del Concedente si conclude entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, successivi alla consegna degli elaborati.



7. In ossequio agli obblighi generali discendenti dall'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm.ii., e, comunque, dalla disciplina vigente, il Concessionario provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione delle Opere, sostenendone gli oneri. Ai coordinatori devono essere garantite, da parte del Concessionario, la necessaria autonomia e le risorse per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 14 Realizzazione

1. I lavori di apprestamento degli Impianti e di esecuzione delle Opere devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità al capitolato approvato dal Concedente nell'ambito del progetto esecutivo prodotto dal Concessionario e alle eventuali relative varianti, alla Convenzione e alle sue parti integranti ed allegati, come individuati all'art. 1 della stessa, secondo i termini del cronoprogramma dei lavori, allegato al progetto esecutivo, rimanendo inteso che non possono essere apportate dal Concessionario varianti, od addizioni, senza la preventiva approvazione del Concedente.
2. Il Concessionario deve verificare che i soggetti, che a qualunque titolo eseguano lavori, siano imprese a ciò qualificate, ai sensi della normativa vigente. Al riguardo si impegna a trasmettere al Concedente copia della documentazione a comprova del possesso della qualificazione di legge e dei requisiti soggettivi di ordine morale, professionale ed antimafia degli esecutori.
3. Il Concessionario è obbligato ad osservare, ed a far osservare a tutti i soggetti che provvedano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4. Il Concessionario è responsabile, eventualmente in solido con altre imprese operanti in cantiere, di eventuali danni arrecati ai beni e alle cose esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone, a causa della realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione.
5. L'ultimazione delle Opere deve risultare da apposita certificazione redatta in contraddittorio.
6. Le eventuali sospensioni connesse a motivazioni riferite ad assicurare la funzionalità degli Impianti nel rispetto dei limiti di legge o ad iniziative ed accertamenti dell'autorità giudiziaria non sono computate ai fini della durata complessiva della Convenzione e non possono, in alcun modo, dare luogo a richieste di maggiori compensi da parte del Concessionario.
7. Le licenze, autorizzazioni e iscrizioni ad eventuali albi devono essere richieste, di volta in volta, dal Concessionario, dal Concedente o da entrambi congiuntamente, a seconda della natura delle singole attività necessarie a svolgere le diverse prestazioni.
8. Il Concedente deve vigilare sull'andamento dei lavori.
9. I lavori sono eseguiti sotto la direzione del Direttore tecnico, individuato dal Concessionario, coadiuvato da uno, o più tecnici abilitati, nominati e retribuiti dal Concessionario ed operanti sotto la sua esclusiva responsabilità.

Art. 15 Programma dei lavori

1. I lavori di costruzione delle reti e impianti accessori saranno ultimati entro il termine di a decorrere dal loro inizio.
2. La messa in esercizio della rete potrà avvenire anche per lotti funzionali, compatibilmente con il rispetto della normativa sulla sicurezza.



3. Il collaudo delle Opere, degli Impianti e della rete avviene secondo quanto previsto dalla vigente disciplina provinciale.

4. La commissione di collaudo, nominata dal Concedente, deve completare le operazioni, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo, entro il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

5. Le spese di collaudo sono a carico del Concessionario.

Art. 16 Estensione futura rete

1. L'eventuale estensione successiva della rete di distribuzione rispetto a quanto realizzato dal Concessionario sarà fatta a spese del Concessionario, secondo un criterio di razionale sicurezza tecnica, solo nelle vie e piazze in cui andranno estendendosi con continuità i fabbricati dell'abitato, purché sui nuovi tronchi sia assicurato almeno un "utente" per ogni 5 (cinque) metri di nuova tubazione e sulla rete di primo impianto sia attivo almeno il 65% degli utenti potenziali.

2. Per gli sviluppi da effettuarsi sempre e solo in zone in cui si estendano con continuità i fabbricati dell'abitato, senza tuttavia il verificarsi di entrambe le condizioni di cui al precedente comma, potranno essere presi accordi con i richiedenti per il rimborso delle spese occorrenti per la realizzazione delle estensioni.

3. Fuori dalle ipotesi sopra indicate, ogni ulteriore richiesta dell'Ente Concedente di estensione della rete – comportando modifica dei presupposti del PEF e dell'equilibrio economico finanziario – dovrà essere soggetta alla revisione del PEF e alla modifica della Concessione.

4. Qualora invece l'estensione della rete sia richiesta dai privati per nuove lottizzazioni o nuove infrastrutture di alimentazione di impianti ad elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale, la ripartizione degli oneri che riguarderanno sia l'estensione rete sia l'eventuale adeguamento delle strutture a monte preesistenti, sarà oggetto di trattativa fra le parti richiedenti e il Concessionario.


5. In ogni caso, ove il Concessionario sopporti costi e oneri per l'estensione della rete, al termine della Concessione avrà diritto al rimborso integrale di tutti i costi e oneri, da parte dell'Ente concedente nella misura dei costi di investimento realizzati per l'estensione della rete ed in particolare delle immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici e dei contributi privati, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del termine della concessione.

Art. 17 Allacciamento delle utenze

1. Il Concessionario assume l'obbligo di distribuire il gas nelle vie e piazze già canalizzate, a tutti coloro che ne fanno richiesta, secondo il criterio cronologico delle domande, nei limiti della disponibilità della portata del gas ed in relazione ai quantitativi di fornitura richiesti ed ai tipi di utilizzo.

2. Il Concessionario dovrà costruire a sua cura e spese le opere di allacciamento della rete di distribuzione sino al misuratore, secondo un razionale criterio di sicurezza tecnica ed in conformità con le norme vigenti per quei richiedenti che abbiano presentato debita domanda, corredata dalla documentazione necessaria.

3. L'utente che non sia proprietario dell'immobile o che abbia l'immobile in comproprietà con altri dovrà procurarsi dal proprietario o dai comproprietari l'autorizzazione di consenso scritto per l'esecuzione di tutte le opere di allacciamento gas interessanti la proprietà.



4. Gli utenti dovranno corrispondere al Concessionario un contributo di allacciamento determinato con le modalità di seguito stabilite.

a) Per le richieste di allacciamento, per le quali il progetto aggiudicato preveda già le prese di allacciamento, l'utente, dovrà all'atto della richiesta di allaccio, versare un contributo di allacciamento in conto capitale pari a €(Euro.....) IVA esclusa.

Il Concessionaria si obbliga nei confronti di questi utenti all'attivazione del servizio entro 30 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto.

b) Per le opere di allaccio richieste ed eseguite successivamente a quelle di cui alla precedente lettera a) il contributo in conto capitale a carico dell'utente sarà pari a € ... (Euro) IVA esclusa, da versare all'atto della richiesta di allacci, per il primo anno di esercizio; successivamente detto importo sarà aggiornato in base ai dati ISTAT, a partire dalla stipula del presente contratto, riferiti al costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai.

5. I contributi così come definiti ai punti a) e b) valgono per una estensione d'allaccio fino a 5 metri lineari, convenzionalmente misurati dalla mezzeria della sede stradale.

Per eventuali eccedenze di tubazioni l'utente verserà un contributo di € (Euro.....) per ogni metro lineare.

6. Il contatore sarà posizionato sul muro esterno dell'abitazione o sulla recinzione.

7. Il preventivo degli allacciamenti sarà redatto a cura del Concessionario e la lunghezza degli stessi verrà sempre misurata partendo dal centro strada.

8. Il pagamento del contributo in conto capitale a carico degli Utenti dovrà essere versato contestualmente all'accettazione del preventivo.

9. Gli impianti di derivazione fino al misuratore (questo compreso) restano di proprietà del Concessionario.

10. La responsabilità della fornitura del gas del Concessionario cessa dopo il contatore.

11. Il Concessionario ha comunque la facoltà di verificare, a norma delle leggi vigenti, prima della messa in gas dell'impianto ed anche nel corso della fornitura le condizioni degli impianti interni, la loro rispondenza a tipo di uso ed alle norme di sicurezza con diritto di sospendere l'erogazione del gas in caso di impianti o utilizzi non corretti.

12. La facoltà di cui sopra non costituisce obbligo per il Concessionario e non comporta responsabilità di sorta.

13. Il contributo di allacciamento per utilizzi a carattere industriale con elevato assorbimento e/o con assorbimento discontinuo e/o stagionale sarà commisurato al valore delle opere da costituire ivi compresi eventuali gruppi di riduzione della pressione ed adeguamenti delle strutture preesistenti a monte.

14. Per ragioni tecniche di sicurezza gli allacciamenti alle utenze dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario o da ditte da essa autorizzate. Per le opere realizzate in sede di urbanizzazione primaria, il Concessionario si impegna a ricevere le opere in comodato gratuito ed esercirle previo collaudo.

Art. 18 Responsabilità e rappresentanza del Concessionario

Il Concessionario nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi mediante le prescritte assicurazioni. Il Concessionario assicura la propria



rappresentanza attraverso la sua struttura organizzativa dimensionata sulla base delle reali esigenze del locale servizio, impegnandosi ad un aprire apposito ufficio utenti.

Art. 19 Penali a carico del Concessionario per l'esecuzione del servizio

Il Concessionario sarà tenuto ad erogare a favore dell'utente le penalità previste dalle vigenti deliberazioni dell'AEEGSI e dal Piano di Gestione.

Art. 20 Penali a carico del Concessionario per inadempimenti in corso di progettazione

Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 13, il Concedente può irrogare al Concessionario una penale pari a euro 50 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo con franchigia per i primi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi.

Art. 21 Equilibrio economico e finanziario – Fonti finanziarie - Rischi trasferiti

1. L'equilibrio economico-finanziario, risultante dal PEF di cui all'offerta aggiudicataria e allegato alla Convenzione, è assicurato dai proventi derivanti dalla distribuzione e fornitura in esclusiva del gas nel territorio del Comune di Comano Terme. Gli elementi indicati nelle Premesse e nell'art. 1 costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico finanziario.
2. Le Parti prendono atto e accettano che l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico ed equilibrio finanziario, riconducibili agli indicatori di redditività (TIR) e di capacità di rimborso del debito (DSCR), recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria. La procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi, sono recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria.
3. Le Parti convengono di procedere alla revisione del PEF anche qualora in pendenza di Convenzione si riscontri, secondo la procedura di verifica, un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario sia per variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o condizioni di base, sia per l'introduzione di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, sia per eventi di forza maggiore, sia, infine, per altri eventi non imputabili al Concessionario.
4. Il ripristino delle condizioni di equilibrio, con revisione del PEF, si realizza tramite il prolungamento della Concessione, o il pagamento di somme aggiuntive da parte del Concedente, o mediante altre misure adeguate da concordare con il Concedente.
5. È facoltà delle Parti procedere in ogni tempo alla verifica delle condizioni di equilibrio del PEF con possibilità di revisione dello stesso, secondo la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi recati specificamente dal PEF dell'offerta aggiudicataria.
6. Entro diciotto mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si impegna al finanziamento degli investimenti mediante sottoscrizione del contratto di finanziamento, ovvero emissione di obbligazioni da parte della società di progetto, ovvero mediante ogni altra forma di finanziamento rilasciata da intermediario finanziario autorizzato.
7. La matrice dei rischi allegata alla presente Convenzione sub Allegato I, definisce i rischi trasferiti e le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita della Convenzione.



Art. 22 Condizioni alla scadenza

1. Alla scadenza del servizio di distribuzione, l'Ente concedente acquisirà la piena disponibilità di tutte le reti, degli impianti e delle dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio.
2. Le estensioni di rete costruite nel corso della concessione, di cui all'art. 16, commi 3 e 4, saranno trasferiti all'Ente concedente alle condizioni di cui all'art. 16, comma 5.
3. Il concessionario, sino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, sarà tenuto alla gestione ordinaria degli impianti.

Art. 23 Garanzie e assicurazioni

1. Il Concessionario costituisce cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pari a € (€ ____/____) – eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione è valida per tutta la durata della Concessione e sarà progressivamente svincolata, fino allo svincolo completo, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del presente articolo deve espressamente prevedere:
 - a) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la clausola di rinuncia all'eccezione di decorrenza del termine ex art. 1957 del codice civile;
 - b) la garanzia che le somme siano esigibili a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta scritta del Concedente.
3. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la reintegrazione della garanzia prevista ai commi precedenti del presente articolo in caso di escussione totale o parziale della garanzia; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua mediante compensazione sul debito delle Utenze pubbliche.
4. Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 del codice civile, le seguenti polizze assicurative:
 - dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle Opere e degli Impianti, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi per tutta la durata di realizzazione delle Opere e degli Impianti. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore delle Opere e degli Impianti (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario) - quale risultante dai progetti approvati -, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) della somma assicurata, come sopra individuata. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione delle Opere;
 - dalla data di collaudo delle Opere e degli Impianti, polizza indennitaria decennale per i 10 (dieci) anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;



- dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo, polizza assicurativa di ogni singolo progettista, che copre la fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza deve essere pari almeno al 10% (dieci per cento) del totale dei lavori per le Opere e Impianti - comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta, in volta sostenuti dal Concessionario - quale risultante dai progetti approvati;
- dalla data di collaudo delle Opere e degli Impianti, polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks), relativa alle Opere ed agli Impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, da prestarsi nella misura del 10 % (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, identificato nel PEF;
- dalla data di collaudo delle Opere e degli Impianti, polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione del Servizio e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non deve essere inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

5. Eventuali franchigie e scoperti, previsti dalle polizze di cui al comma 4 del presente articolo, restano a totale carico del Concessionario, il quale deve consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo, o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Tutte le suddette polizze devono contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

6. Le polizze previste dal presente articolo devono indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle Opere ed Impianti oggetto della Concessione. L'assicuratore deve impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Concedente, il quale può sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 (due) mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. Il Concessionario deve comunicare, tempestivamente, al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni della Concessione a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti devono concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concessionario, ovvero lo stato di forza maggiore, entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla detta comunicazione del Concessionario.

7. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente e il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione è volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

Art. 24 Penali

1. Il Concessionario è responsabile, a tutti gli effetti, del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla Concessione, restando



inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono riconosciute adeguate e idonee a realizzare tali scopi.

2. Oltre alle penali previste dal precedente art. 20 per ritardi nella progettazione, qualora, per cause imputabili esclusivamente al Concessionario, non fossero rispettati i termini di realizzazione di cui ai precedenti artt. 14 e 15, il Concedente può irrogare al Concessionario una penale per ogni giorno di ritardo nella misura dello zero, zero venticique per mille del valore dell'investimento per gli Impianti e le Opere, fino ad un massimo del 1% (uno per cento).

3. Qualora, per cause imputabili esclusivamente al Concessionario, non dovesse essere assicurata la distribuzione e fornitura del gas, il Concedente può irrogare al Concessionario una penale pari a euro 50 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di fermo impianto con franchigia per i primi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi.

4. Per tutti gli inadempimenti alle previsioni della Convenzione, il Concedente deve inviare apposita contestazione al Concessionario entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla conoscenza dell'evento, pena la decadenza dal diritto alla irrogazione della penale. Acquisite le giustificazioni del Concessionario, che devono pervenire entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione, il Concedente può nei 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, successivi decidere sulla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della penale e sulla sua definitiva determinazione.

5. Durante i procedimenti di autorizzazione, la sospensione delle attività non costituisce causa di penali né di altri oneri o responsabilità a carico del Concessionario.

Art. 25 Risoluzione della Convenzione

1. In caso di grave e reiterato inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi nascenti dalla Convenzione, fra i quali l'obbligo di finanziamento di cui al precedente art. 21, comma 6, il Concedente può risolvere la Convenzione. E' considerato grave inadempimento il comportamento del Concessionario che compromette definitivamente il buono stato degli impianti, o limita o impedisce il Servizio all'Utenza in maniera reiterata e non giustificata.

2. Nelle ipotesi menzionate al comma 1 del presente articolo, il Concedente contesterà al Concessionario le irregolarità e le inadempienze, parziali o totali, riscontrate, per iscritto, invitando il Concessionario a rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni dalla contestazione.

3. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, il Concedente procederà ad inviare un ulteriore invito al Concessionario a rimediare all'inadempimento, con la concessione di un termine non inferiore ad ulteriori 15 (quindici) giorni.

4. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa contestazione da parte del Concedente del mancato adeguamento da parte del Concessionario, da comunicarsi con raccomandata a/r, il Concedente provvederà a fissare un ulteriore termine di dieci (dieci) giorni per l'adempimento, scaduto il quale senza che il Concessionario abbia provveduto, il Concedente procederà ad una diffida formale ad adempiere ex art. 1454 del codice civile, comunicata per iscritto, con raccomandata a/r, al Concessionario e agli enti finanziatori, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento non minore di 20 (venti) giorni e comunque adeguato in ragione dell'attività oggetto di diffida.



5. Il Concedente potrà procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del codice civile, qualora, scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al comma 4 del presente articolo, il Concessionario persista nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla Convenzione e dal Piano di Gestione. In tal caso, il Concedente potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al Servizio, a spese del Concessionario.
6. Senza pregiudizio per il risarcimento del danno a favore del Concedente, al Concessionario spetta un importo pari:
- nelle ipotesi verificatesi in corso di esecuzione dei lavori, al minor valore tra il costo di realizzazione dei lavori regolarmente eseguiti, calcolato esclusivamente in base a materiali e manodopera, ed il valore delle Opere e degli Impianti;
 - nelle ipotesi verificatesi dopo l'avvio della gestione, al valore di cui alla precedente lett.a, aumentato delle prestazioni gestionali eventualmente rese, incassando i ricavi da esse derivanti.
7. Le somme di cui al precedente comma del presente articolo sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
8. Le Parti si impegnano a procedere, preliminarmente, ad un tentativo di quantificazione dei predetti importi, in sede non contenziosa.
- 9 Come previsto dall'art. 176, comma 10 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli enti finanziatori del Concessionario hanno diritto di indicare un operatore economico che subentri nella Concessione.

Art. 26 Revoca per motivi di pubblico interesse e inadempimento del Concedente

1. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4 dell'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario stesso ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

Nei casi di revoca deve essere comunque dato preavviso di almeno un anno mediante lettera a/r al Concessionario.

2. In tutti detti casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, spettano al Concessionario gli importi previsti dall'art. 176, comma 4, dell'art. 176 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase



di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

3. Tali somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei prestatori di lavoro e a seguire dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

Art. 27 Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti la Convenzione sono a carico del Concessionario.

Art. 28 Divieto di sub-concessione e di cessione

1. La cessione della Convenzione, anche solo in parte, con il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, della stessa è espressamente vietata. La violazione del presente divieto comporta la nullità del relativo atto di cessione. Non è considerato sub-concessione l'affidamento di singoli servizi o attività da parte del Concessionario ad imprese terze in possesso dei necessari requisiti. A tal fine, la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti, deve essere tempestivamente consegnata al Concedente.

2. Il Concessionario potrà addivenire a fusioni o incorporazioni ai sensi degli artt. 2295 e 2296 c.c. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario si obbliga a far sì che l'impresa subentrante produca, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, solari e consecutivi, dall'avvenuta modifica, la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione della Convenzione, che il Concedente si riserva di verificare.

Art. 29 Obbligo di collaborazione

Le Parti si impegnano ad apportare le modifiche/integrazioni alla Convenzione che non alterano i contenuti essenziali della medesima e agevolano il reperimento delle fonti finanziarie.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

1. Il Concessionario si uniforma ai principi legislativi in tema di trattamento dei dati personali. Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Concessionario garantisce il trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

2. In ogni caso, i dati personali sono:

- raccolti e utilizzati per finalità esplicite e legittime;
- esatti e aggiornati se necessario;
- pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti e trattati;
- conservati in una forma che renda possibile l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario alle finalità per cui i dati sono raccolti.



3. Sono garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D. lgs. 196/2003.

4. Nel caso di eventuale trattamento di dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute degli utenti del Servizio, le parti provvedono congiuntamente agli adempimenti di cui agli artt. 20 e 22 del D. lgs. n. 196/2003.

Art. 31 Tracciabilità finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 217/2010, il Concessionario si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme imperative e in particolare ai seguenti adempimenti:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica per il Servizio oggetto della presente Convenzione, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativa alla commessa pubblica per il Servizio esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP).

Art. 32 Norme applicabili

Per quanto non regolato dalle disposizioni della Convenzione e suoi allegati, si applicano le vigenti norme in materia di contratti, segnatamente il codice civile italiano.

Art. 33 Clausola finale

- 1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
- 2. La Convenzione non può essere modificata. Ove le Parti decidessero diversamente, le modifiche possono essere provate solo mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia della stessa nel suo complesso.
- 3. Qualsiasi omissione, o ritardo, nella richiesta di adempimento della Convenzione da parte del Concedente non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che lo stesso si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
- 4. La Convenzione regola tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Essa non sarà sostituita, o superata, da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni della Convenzione prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Allegato I - Matrice dei rischi

.....
luogo/data

.....



luogo/data

FIRME E AUTENTICHE

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a cursive 'D' followed by a series of loops and a horizontal line. The second signature is a cursive 'Q' followed by a horizontal line.